Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 3 novembre 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 ottobre 1973, n. **644.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Austria concernente la modifica dell'articolo 27, lettera a) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971 . . Pag. 7290

LEGGE 8 ottobre 1973, n. **645.**

Modifica all'articolo 119 del codice della navigazione. Pag. 7291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. **646.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Fisica II » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona . Pag. 7291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. **647.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona . . . Pag. 7293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973.

Sostituzione di due componenti il Consiglio superiore degli archivi . . . . Pag. 7294

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1973.

Autorizzazione al comune di Minturno a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura . . . . Pag. 7294

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 ottobre 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Muro Lucano . . . . Pag. 7295

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 16/1973. Ratifica dei provvedimenti adottati dalla giunta . . . . Pag. 7296

Provvedimento n. 18/1973. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni . . . . Pag. 7296

Ministero delle finanze:

Errata-corrige . . . . Pag. 7296

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1973 al 31 agosto 1973, all'importazione da Paesi terzi da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso) a norma di regolamenti (CEE) . . . . Pag. 7297

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di giacimenti minerari presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari . . . . Pag. 7298

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso . . . . Pag. 7298

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7298

Regione Liguria: Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Imperia . . . . Pag. 7299

Regione Piemonte: Trasferimento di concessione mineraria. Pag. 7299

Regione Campania: Proroga di efficacia del vigente piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Castelbaronia . . . . Pag. 7299

Regione Toscana:

Variante e ampliamento del piano di zona del comune di Grosseto . . Pag. 7299

Approvazione del piano di zona del comune di Monterotondo Marittimo . . . . Pag. 7299

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria . . . . Pag. 7299

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Concorso, per titoli ed esame, ad un posto di analista principale nel ruolo tecnico-elettronico della categoria direttiva . . . Pag. 7300

Ministero della difesa:

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente . . . . . Pag. 7302

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente. Pag. 7303

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente. Pag. 7303

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento. Pag. 7304

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano:

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1973, n. **20.**
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1973 Pag. 7304

LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1973, n. **21.**
Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, concernente « Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali » . Pag. 7304

LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1973, n. **22.**
Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge provinciale 9 gennaio 1973, n. 2, concernente « Provvidenze a favore del settore distributivo » . . . . Pag. 7305

LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1973, n. **23.**
Provvidenze per la ricettività alberghiera . . Pag. 7305

LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1973, n. **24.**
Concessione di contributi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle associazioni pro loco. Pag. 7306

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. **25.**
Impiego dei fondi destinati all'attività turistica. Pag. 7307

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. **26.**
Rifinanziamento della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25: « Provvidenze per favorire la dotazione delle camere per forestieri negli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari » . . . . Pag. 7308

LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 1973, n. **27.**
Norme per la protezione della fauna . . . . Pag. 7308

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. **28.**
Risoluzione delle controversie in materia di spedalità. Pag. 7310

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. **29.**
Finanziamento dell'elaborazione di un piano di processi formativi . . . . Pag. 7311

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. **30.**
Concessione di prestiti agevolati di conduzione a favore degli imprenditori agricoltori . . . . Pag. 7311

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. **31.**
Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva . . . . Pag. 7312

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 3 NOVEMBRE 1973:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1973, da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(10019)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 ottobre 1973, n. **644.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Austria concernente la modifica dell'articolo 27, lettera a) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia e l'Austria concernente la modifica dell'art. 27, lettera *a*) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 2 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Accordo concernente la modifica dell'art. 27, lettera a) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti tra Italia ed Austria.

Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente federale della Repubblica d'Austria hanno stabilito di concludere un accordo per la modifica, nei rapporti tra Italia ed Austria, dell'art. 27, lettera *a*) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie e a tal fine hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica italiana:
l'on. prof. ALDO MORO,
Ministro per gli affari esteri,

Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:
il dott. RUDOLF KIRCHSCHLÄGER,
Ministro federale degli affari esteri,

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Le norme del capo I della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, conclusa a Strasburgo il 29 aprile 1957, si applicano, tra l'Italia e l'Austria, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore tra i due Stati, anche quando le controversie riguardino fatti o situazioni anteriori all'entrata in vigore fra i due Stati della convenzione sopra citata.

Art. 2.

Il presente accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

IN FEDE DI CHE, i soprannominati plenipotenziari hanno firmato il presente accordo apponendovi i sigilli.

FATTO a Roma, il 17 luglio 1971, in doppio originale in lingua italiana ed in lingua tedesca, i due testi facendo egualmente fede.

Per la Repubblica d'Austria:
Rudolf KIRCHSCHLÄGER

Per la Repubblica italiana:
Aldo MORO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 8 ottobre 1973, *n.* **645.**

Modifica all'articolo 119 del codice della navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 119 del codice della navigazione è modificato come segue:

« Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'età non deve superare i quarantacinque anni ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 119 del codice della navigazione è modificato come segue:

« Il Ministro per la marina mercantile può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può altresì consentire la immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — ZAGARI —
PIERACCINI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. **646.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Fisica II » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ancona il 12 settembre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Fisica II » della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di assistente di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Ancona si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultinó insufficienti, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 78 — VALENTINI

Repertorio n. 16

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di « Fisica II » della facoltà di ingegneria

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno dodici del mese di settembre, nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'Istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, autorizzato al presente atto da delibera n. 7 del 26 febbraio 1972, allegata in copia sotto la lettera *A*), domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 22;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, funzionario delle FF.SS., nella sua qualità di presidente del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede in questa città presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibere in data 13 dicembre 1971 e 25 luglio 1972 allegate in copia rispettivamente sotto le lettere *B*) e *C*).

Le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, che di seguito sarà chiamato ente, affinchè alla cattedra di «Fisica II» della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare alla università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonché per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Ancona in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio annuo di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato alla lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università di Ancona per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di fisica II.

L'Università di Ancona verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, lettera *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle predette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università di Ancona, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 10 novembre 1970, n. 868.

Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrata ad Ancona, addì 18 settembre 1972 al n. 1395 - Privati esenti.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. 647.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ancona il 12 settembre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ancona.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di assistente di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Ancona, si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 79 — VALENTINI

Repertorio n. 14

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » della facoltà di medicina e chirurgia.

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno dodici del mese di settembre, nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'Istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, autorizzato al presente atto da delibera n. 7 del 26 febbraio 1972, allegata in copia sotto la lettera *A*), domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 22;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, funzionario delle FF.SS., nella sua qualità di presidente del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede in questa città presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibere in data 13 dicembre 1971 e 25 luglio 1972 allegate in copia rispettivamente sotto le lettere *B*) e *C*).

Le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, che di seguito sarà chiamato ente, affinchè alla cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono

eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonché per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Ancona in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio annuo di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato alla lettera *a*) del precedente art. 1 sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università di Ancona per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di patologia speciale medica e metodologia clinica.

L'Università di Ancona verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, lettera *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di dieci anni dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle predette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università di Ancona, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 e legge 10 novembre 1970, n. 868.

Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrata ad Ancona, addì 18 settembre 1972 al n. 1393 - Privati esenti.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973.

Sostituzione di due componenti il Consiglio superiore degli archivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1971, con il quale venne nominato il Consiglio superiore degli archivi, per la durata di un triennio;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione di due membri del predetto consesso e precisamente del prof. Guido Astuti e del prof. Alberto Maria Ghisalberti, dimissionari;

Viste le designazioni, rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e della giunta centrale per gli studi storici;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

I due membri del Consiglio superiore degli archivi indicati nelle premesse sono sostituiti, fino alla scadenza del triennio 1971-73, dai sottonotati componenti:

Sandri prof. dott. Leopoldo, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Saitta prof. dott. Armando, designato dalla giunta centrale per gli studi storici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1973
Registro n. 33 Interno, foglio n. 164

(12212)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1973.

Autorizzazione al comune di Minturno a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 21 febbraio 1970 del comune di Minturno;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Latina approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 77.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Minturno;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Minturno un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Federico Carcone, il comune di Minturno è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 77.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Minturno un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.773.000 annue, pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 77.000.000, da contrarre ai sensi dell'art. 1 per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Minturno il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante mano mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 7 maggio 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973
Registro n. 38 Grazia e giustizia, foglio n. 359

(12153)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 ottobre 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Muro Lucano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 7 agosto 1973, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Muro Lucano, per i motivi di cui alla relazione allegata al decreto stesso, ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del comune, con i poteri spettanti al consiglio, il direttore di sezione dott. Francesco Porretti.

Il 20 ottobre 1973 viene, quindi, a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il predetto commissario, in tale periodo, ha dovuto affrontare la soluzione di numerosi problemi, che è stato necessario porre sul piano della concreta realizzazione, unitamente al riassetto di servizi di essenziale importanza per il funzionamento del comune.

In particolare è stato approntato il bilancio di previsione relativo al 1974, mentre è in corso di definizione l'adozione del piano regolatore generale, per il quale, superando notevoli difficoltà di carattere tecnico e burocratico, si sta giungendo alla formale approvazione amministrativa.

Nel settore delle opere pubbliche, poi, il commissario sta adoperandosi per la sistemazione dell'acquedotto e delle strade interne, per la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione, nonché per il completamento della rete fognante.

Altro importante settore nel quale la gestione straordinaria sta attivamente procedendo è quello della revisione della pianta organica del comune per renderla più rispondente ai fini istituzionali dell'ente, pur nell'ambito delle previsioni generali del bilancio di previsione 1974.

Premesso quanto sopra, è da tenere presente che, ove si volesse dar corso al procedimento elettorale, il complesso lavoro di sistemazione degli affari comunali per normalizzare l'amministrazione ed, in particolare, il programma di realizzazione di opere pubbliche, subirebbe una inevitabile battuta d'arresto.

Si ritiene, pertanto, opportuno prorogare a termini di legge la gestione commissariale di che trattasi e con l'unito decreto n. 2677/13.4 di pari data si provvede in tal senso.

Potenza, addì 20 ottobre 1973

Il prefetto: BUONCRISTIANO

IL PREFETTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 7 agosto 1973, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Muro Lucano ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il dott. Francesco Porretti;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2829, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Muro Lucano affidata al direttore di sezione dott. Francesco Porretti, è prorogata, a termini di legge, fino all'insediamento degli organi ordinari, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

All'attuale commissario straordinario sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, in premessa richiamato.

Potenza, addì 20 ottobre 1973

Il prefetto: BUONCRISTIANO

(12132)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 16/1973
Ratifica dei provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 29 dicembre 1972, 4 gennaio 1973, 16 febbraio 1973, 19 marzo 1973, 26 giugno 1973 e 27 settembre 1973;

Delibera:

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta:

1) Riunione della giunta del 29 dicembre 1972:

Prezzi dei prodotti petroliferi (provvedimento n. 20/1972 del 29 dicembre 1972);

2) Riunione della giunta del 4 gennaio 1973:

Gasolio per uso riscaldamento (provvedimento n. 1/1973 del 4 gennaio 1973);

3) Riunione della giunta del 16 febbraio 1973:

Ripartizione del maggior onere dell'I.V.A. rispetto alla I.G.E. sulle specialità medicinali (provvedimento n. 2/1973 del 16 febbraio 1973);

Revisione dei prezzi delle specialità medicinali - Riduzioni (provvedimento n. 3/1973 del 16 febbraio 1973);

4) Riunione della giunta del 19 marzo 1973:

Prezzi dei prodotti petroliferi (provvedimento n. 4/1973 del 19 marzo 1973);

Revisione dei prezzi delle specialità medicinali Riduzioni (provvedimento n. 5/1973 del 19 marzo 1973);

5) Riunione della giunta del 26 giugno 1973:

Integrazioni alle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L. (provvedimento n. 6/1973 del 26 giugno 1973);

Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali (provvedimento n. 7/1973 del 26 giugno 1973);

Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1973 (provvedimento n. 8/1973 del 26 giugno 1973);

Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1973-74 e' prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero (provvedimento n. 9/1973 del 26 giugno 1973);

Revisione dei prezzi delle specialità medicinali - Riduzioni (provvedimento n. 10/1973 del 26 giugno 1973);

6) Riunione della giunta del 27 settembre 1973:

Revisione dei prezzi delle specialità medicinali - Riduzioni (provvedimento n. 11/1973 del 27 settembre 1973);

Criteri per la determinazione delle sanse vergini di oliva - Campagna 1973-74 (provvedimento n. 12/1973 del 27 settembre 1973);

Cassa conguaglio per le tariffe elettriche in liquidazione - Modifica al rimborso dell'onere termico per il 1954 a favore dell'E.N.E.L. per l'ex Società elettrica sarda (provvedimento numero 14/1973 del 27 settembre 1973).

Roma, addì 29 settembre 1973

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: DE MITA

(12213)

Provvedimento n. 18/1973
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che il progresso tecnologico realizzato in alcuni settori ha determinato delle riduzioni di costo di varie materie prime;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A decorrere da non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avrà applicazione il prezzo della specialità appresso elencata.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
Nucleo 3	Sigma-Tau Pomezia (Roma)	Flaconcini orali	L. 1.500

Roma, addì 30 ottobre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(12214)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° febbraio 1973 al 28 febbraio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 23 giugno 1973 devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pagina 4413:

numero della tariffa, 10.02 statistica codice 10.02-001 e 10.02-005 (segala), colonna 5: leggere prelievo del 2-2-1973 « 17.300,00 » anzichè « 16.300,00 »; colonna 13: leggere prelievo del 14-2-1973 « 22.150,00 » anzichè « 22.150,50 »;

numero della tariffa 11.02-A-I-b statistica codice 11.02-030, colonna 13: leggere prelievo del 14-2-1973 « 59.587,50 » anzichè « 59.887,50 ».

(12097)

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° dicembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1973 devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 2753, numero della tariffa 10.01-B, statistica 15, 18 (frumento duro), colonna 5: leggere prelievo del 2/4-12-1972 « 29.212,50 » anzichè « 29.212,55 »;

pag. 2754, numero della tariffa ex 11.02-A, statistica 005 (semole e semolini di frumento tenero), colonna 4: leggere prelievo del 15-12-1972 « 38.793,75 » anziché « 38.793,70 ».

(12098)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1973 al 31 agosto 1973 all'importazione da Paesi terzi da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso) a norma di regolamenti (CEE).

(in lire italiane per quintale)

Dal 1° *luglio* 1973 *al* 26 *luglio* 1973 *a norma dei regolamenti* (*CEE*) *n.* 1731/73, *n.* 1814/73, *n.* 1877/73 *e n.* 1950/73.

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dall'1-7-73 al 5-7-73	dal 6-7-73 al 12-7-73	dal 13-7-73 al 26-7-73	dall'1-7-73 al 5-7-73	dal 6-7-73 al 12-7-73	dal 13-7-73 al 26-7-73
10 06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	2.926,88	3.020,00	1.451,88	1.202,50	1.253,13	391,25
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi	3.137,50	3.237,50	1.556,25	1.293,13	1.348,13	423,13
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 27 *luglio* 1973 *al* 31 *agosto* 1973 *a norma dei regolamenti* (*CEE*) *n.* 2017/73, *n.* 2079/73, *n.* 2119/73, *n.* 2177/73, *n.* 2229/73, *n.* 2291/73 *e n.* 2348/73.

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dal 27-7-73 al 16-8-73	dal 17-8-73 al 23-8-73	dal 24-8-73 al 31-8-73	dal 27-7-73 al 16-8-73	dal 17-8-73 al 23-8-73	dal 24-8-73 al 31-8-73
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	2.804,38	2.722,50	zero	1.135,00	1.090,00	zero
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi	3.006,25	2.918,75	zero	1.220,63	1.172,50	zero
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

(12067)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di giacimenti minerari presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di giacimenti minerari, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12155)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1973, registro n. 10, foglio n. 163, è stato accolto il ricorso presentato dal sig Quilici Giuseppe, dipendente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avverso il mancato accoglimento della sua istanza intesa ad ottenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, il cumulo, con lo stipendio spettantegli quale segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere del citato dicastero, della pensione ordinaria per i servizi prestati presso la pubblica amministrazione anteriormente alla nomina suddetta.

(12170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 30 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	571,25	571,25	569,26	571.25	572.25	571,30	571,20	571,25	571,25	571,20
Dollaro canadese .	573,20	573,20	572,50	573,20	575,50	573,25	573 —	573,20	573,20	573,20
Franco svizzero .	185,03	185,03	184,75	185,03	184.97	185,05	184,25	185,03	185,03	185 —
Corona danese .	100,20	100,20	100,30	100,20	100,25	100,15	100;30	100,20	100,20	100,15
Corona norvegese .	103,05	103,05	103,10	103,05	103,20	103,10	103 —	103,05	103,05	103,05
Corona svedese .	136,19	136,19	136,30	136,19	136,20	136,18	136.30	136,19	136,19	136,18
Fiorino olandese	224,65	224,65	225,20	224,65	224.70	224,60	224,50	224,65	224,65	224,65
Franco belga .	15,40	15,40	15,4250	15.40	15.40	15,40	15,4050	15,40	15,40	15,40
Franco francese	134,66	134,66	134,10	134,66	134,50	134,65	134,31	134,66	134,66	134,65
Lira sterlina .	1387,65	1387,65	1388 —	1387,65	1386,25	1387,60	1387,10	1387,65	1387,65	1387,65
Marco germanico .	233,55	233,55	233,90	233.55	233,45	233,50	233,45	233,55	233,55	233,55
Scellino austriaco .	31,50	31,50	31,53	31,50	31,50	31,55	31.48	31,50	31,50	31,50
Escudo portoghese .	24,50	24,50	24,60	24,50	24,40	24,50	24,52	24,50	24,50	24,50
Peseta spagnola	9,9695	9,9695	9,95	9,9695	9,95	9,96	9,9675	9,9695	9,96	9,95
Yen giapponese	2,144	2,144	2,15	2,144	2,13	2,14	2,15	2,144	2,14	2,14

Media dei titoli del 30 ottobre 1973

Titolo	
Rendita 5% 1935 .	106,95
Redimibile 3,50% 1934 .	98,85
» 3,50% (Ricostruzione) .	91,725
» 5% (Ricostruzione)	95,25
» 5% (Riforma fondiaria) .	95,225
» 5% (Città di Trieste) .	96,10
» 5% (Beni esteri)	94,425
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	93,450
» 5,50% » » 1968-83 .	93,350
» 5,50% » » 1969-84 .	95,575
» 6% » » 1970-85 .	98,875
» 6% » » 1971-86 .	98,650
» 6% » » 1972-87 .	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976 . . .	100,75
» » » 5% 1977 .	99,925
» » » 5,50% 1977 . . .	100,45
» » » 5,50% 1978 .	99,90
» » » 5,50% 1979 . . .	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	98,975
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,40
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5% (» 1° gennaio 1977) .	95,55
» 5% (» 1° aprile 1978) . .	94,875
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,250
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) .	99,05
» 5,50% (» 1° aprile 1982) .	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1973

Valuta	
Dollaro USA	571,225
Dollaro canadese	573,10
Franco svizzero	184,99
Corona danese	100,25
Corona norvegese	103,025
Corona svedese	136,245
Fiorino olandese	224,575
Franco belga	15,402
Franco francese	134,485
Lira sterlina	1387,375
Marco germanico	233,50
Scellino austriaco	31,49
Escudo portoghese	24,51
Peseta spagnola	9,968
Yen giapponese	2,147

REGIONE LIGURIA

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Imperia

Con deliberazione n. 2737 del 26 luglio 1973 della giunta regionale della Liguria sono classificate, tra le provinciali, le due strade comunali:

1) Loreto-Verdeggia e Realdo in comune di Triora;
2) da Pontedassio a Diano Arentino,

nei tratti rispettivamente compresi per la strada Loreto-Verdeggia e Realdo, tra la frazione Loreto e le frazioni Verdeggia e Realdo (lunghezza km 10,500) e tra la progressiva 9+500 della suddetta rotabile e la frazione Realdo (lunghezza km 1 + 300) e, per la strada da Pontedassio a Diano Arentino, tra la statale n. 28 del Colle di Nava in corrispondenza dell'abitato di Pontedassio e il capoluogo di Diano Arentino, dello sviluppo di km 9+200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014.

I tratti di strada sopra precisati cessano di conseguenza di essere classificati comunali.

(12137)

REGIONE PIEMONTE

Trasferimento di concessione mineraria

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1481 del 12 ottobre 1973, è stata trasferita ed intestata alla S.p.a. S.I.T.A. (Società industrie turistiche affini), con sede in San Giacomo di Roburent (Cuneo), via S. Anna, 152, la concessione mineraria per acque minerali denominata «Roburent», sita nel territorio dei comuni di Roburent e Montaldo di Mondovì (Cuneo).

(12122)

REGIONE CAMPANIA

Proroga di efficacia del vigente piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Castelbaronia

Con decreto del presidente della regione Campania n. 751 in data 19 luglio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 1647/206 del 13 aprile 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 6 aprile 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Castelbaronia (Avellino), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 16971 del 6 aprile 1963, giusta richiesta comunale del 31 gennaio 1973 assunta senza opposizioni in base alla deliberazione di G.M. n. 6 del 21 gennaio 1973 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12123)

REGIONE TOSCANA

Variante e ampliamento del piano di zona del comune di Grosseto

Con deliberazione della giunta regionale n. 2510 in data 15 maggio 1973 è stata approvata la variante e l'ampliamento delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Grosseto, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12168)

Approvazione del piano di zona del comune di Monterotondo Marittimo

Con deliberazione della giunta regionale n. 5101 in data 4 settembre 1973 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Monterotondo Marittimo, provincia di Grosseto, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12169)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/543 S. Dorligo della Valle, di data 11 luglio 1933, con il quale il cognome del signor Giuseppe Čač, nato a S. Dorligo della Valle il 5 settembre 1869, venne ridotto in forma italiana di «Ciacchi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Petaros ed ai figli Giuseppe, Giovanni, Francesca e Cristina;

Vista la domanda di data 24 agosto 1972, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Giovanni Ciacchi, nato a S. Dorligo della Valle il 4 maggio 1910, residente a Trieste in via Srecko Kosovel, 23, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Čač»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/543 S. Dorligo della Valle dell'11 luglio 1933 è revocato. Di conseguenza il cognome dell'istante, già ridotto in forma italiana di «Ciacchi», è restituito nella forma originaria di «Čač».

La predetta restituzione si estende anche al cognome «Ciacchi», acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Albina Cesnik, nata a Trieste il 26 dicembre 1908, a seguito del matrimonio.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 ottobre 1973

Il prefetto: Di Lorenzo

(12070)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/27815 del 15 novembre 1934, con il quale il cognome del sig. Lorenzo Čok, nato a Trieste il 10 agosto 1880, venne ridotto in forma italiana di «Ciocchi» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Anna Offizia ed ai figli Svetomir, Ladislao, Diomira, Casimiro, Venceslao e Gabrielle;

Vista la domanda di data 10 maggio 1972, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Venceslao Ciocchi, nato a Trieste il 6 agosto 1928, residente a Trieste in via Marchesetti, 54, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Čok»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/27815 del 15 novembre 1934 è revocato. Di conseguenza il cognome dell'istante, già ridotto in forma italiana di «Ciocchi», è restituito nella forma originaria di «Čok».

La predetta restituzione si estende anche al cognome «Ciocchi», acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Giovanna Gherdina, nata a Trieste il 28 ottobre 1931, a seguito del matrimonio.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Ciocchi Fabio, nato a Trieste il 3 aprile 1958;
2) Ciocchi Nadia, nata a Trieste il 1° agosto 1959.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 ottobre 1973

Il prefetto: Di Lorenzo

(12071)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Concorso, per titoli ed esame, ad un posto di analista principale nel ruolo tecnico-elettronico della categoria direttiva.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di analista principale nel ruolo tecnico-elettronico della categoria direttiva, da adibire a capo del centro elettrocontabile — con sede in Roma — presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Gli aspiranti al posto di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) aver conseguito, da almeno sette anni, la laurea in scienze statistiche ed attuariali o scienze statistiche e demografiche o scienze matematiche od ingegneria;

B) aver prestato servizio, per almeno sei anni, presso centri elettronici di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici;

C) non aver superato il 40° anno di età:

1) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni; ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

2) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Agli effetti della concessione della elevazione dei limiti di età, i candidati che intendano avvalersi del suindicato beneficio riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'E.N.P.A.L.S. - Ufficio del personale, la documentazione attestante il possesso di tale titolo entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, siano in servizio presso l'Ente;

D) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) godere dei diritti politici;

F) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale. L'Ente si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso o dalla nomina coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

G) essere immuni da condanne o procedimenti penali;

H) aver adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

I) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro in data 21 maggio 1963, coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento organico dell'E.N.P.A.L.S., alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Domande di ammissione - Termini modalità

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi su carta da bollo da L. 500, dovrà pervenire alla direzione generale dell'E.N.P.A.L.S., in Roma, ufficio del personale, viale Regina Margherita, 206, codice di avviamento postale 00198, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *C*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da codanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali o scienze statistiche e demografiche o scienze matematiche o ingegneria, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato, della data in cui è stato conseguito. Nono sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la residenza;

i) il proprio domicilio o recapito (con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale) al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, da un cancelliere, ovvero da un funzionario competente a ricevere la domanda; per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'E.N.P.A.L.S., è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o sezione distaccata o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la direzione generale.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'E.N.P.A.L.S. dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. La data di arrivo della domanda sarà certificata ad ogni effetto dal timbro a calendario dell'E.N.P.A.L.S. Non si terrà conto altresì, delle domande che, pur presentate in termini utili, siano state erroneamente inviate ad altra amministrazione che non sia l'E.N.P.A.L.S.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno allegare:

a) certificato, su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato, su carta da bollo, di stato di famiglia;

c) idonea documentazione rilasciata dalle rispettive amministrazioni, atta a comprovare il servizio prestato, per almeno sei anni, presso centri elettronici dello Stato o di enti pubblici;

d) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata, a norma dell'art. 3 del regolamento organico del personale, dal presidente dell'E.N.P.A.L.S., previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai concorrenti sarà data tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui avverranno dette prove.

Le comunicazioni dell'ente, inerenti il concorso, saranno effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o carta di identità;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami di concorso consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Algebra di Boole e circuiti logici;

2) Tecniche di pianificazione e di gestione del lavoro di un « Centro elaborazione dati ».

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti altre:

1) Analisi matematica;

2) Calcolo delle probabilità e statistica;

3) Sistemi operativi e linguaggi di programmazione Unità centrali e periferiche di un sistema 360 I.B.M. - Tecniche di organizzazione dei dati e relative filosofie di elaborazione (accesso diretto, sequenziale, ecc.);

4) Legislazione sociale con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie gestite dall'E.N.P.A.L.S.

Per le prove scritte saranno concesse otto ore di tempo ciascuna.

Art. 7.

Punteggi

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di 20 punti e terrà conto:

a) del punteggio riportato nell'esame di laurea;

b) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Art. 8.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a sette decimi.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno ottenuto una votazione di almeno sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva d'esame sarà costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Espletate le prove di esame, la commissione effettuerà l'esame dei titoli con l'attribuzione del relativo punteggio.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria del concorso secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove d'esame e dei punti attribuiti per ciascun titolo ai candidati idonei.

A parità di votazione complessiva sarà data preferenza ai concorrenti in servizio presso l'E.N.P.A.L.S.; in subordine si terrà conto dello stato di coniugato con riguardo al numero dei figli ed infine dell'età del concorrente.

Il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.L.S., con propria delibera, accertata la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso sotto la condizione del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria contenente il nome del vincitore e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del personale dell'E.N.P.A.L.S.

A tutti i candidati dichiarati idonei verrà data comunicazione del posto da essi occupato nella graduatoria. La comunicazione sarà disposta dal direttore generale dello E.N.P.A.L.S. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10

Nomina e periodo di prova

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di analista principale della categoria direttiva — ruolo tecnico-elettronico — mediante provvedimento del presidente dell'E.N.P.A.L.S. e sotto la condizione del possesso di tutti i requisiti prescritti.

La nomina del vincitore che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumerà servizio.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbia, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'analista principale in prova conseguirà la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'E.N.P.A.L.S., previa deliberazione del comitato esecutivo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'E.N.P.A.L.S. dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova compete il trattamento economico stabilito per la qualifica di analista principale della categoria direttiva - ruolo tecnico-elettronico.

Il vincitore del concorso il quale, senza motivo che lo E.N.P.A.L.S. ritenga giustificato, non assuma servizio nel termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina con provvedimento del presidente dell'ente.

Art. 11.

Documenti necessari per l'assunzione

Il concorrente nominato in prova dovrà far pervenire alla direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. - Ufficio del personale, entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza dai diritti conseguenti alla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali o scienze statistiche e demografiche o scienze matematiche o ingegneria in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) certificati dei carichi pendenti su carta da bollo rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica o dalla pretura del luogo ove il candidato risiede e in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni altri certificati della procura o pretura della precedente residenza;

g) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre il vincitore del concorso nominato in prova a visita medica di controllo da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

h) documento, in bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del termine utile per la consegna della documentazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato dei carichi pendenti;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che l'interessato era in possesso, rispettivamente, della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il presidente: LUPIS

(Schema da seguire nella compilazione della domanda)

All'E.N.P.A.L.S. - Ufficio del personale
Viale Regina Margherita, 206 - 00198
ROMA

Il sottoscritto (1) nato a . . (provincia di .) il . . . . (2) e residente in . . via . n. . codice avviamento postale n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami e titoli, ad un posto di analista principale della categoria direttiva, ruolo tecnico-elettronico, presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali o scienze statistiche e demografiche o scienze matematiche o ingegneria (5) conseguito il . . . presso . . . .,

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .,

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A corredo della presente domanda, allega i seguenti documenti:

1) certificato, in carta da bollo, da cui risulta il voto riportato nell'esame di laurea;
2) . . . . (6);
3) . . . . (7).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata all'indirizzo di cui appresso, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'E.N.P.A.L.S. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

. . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, la sede di servizio in Roma.

Indirizzo . . . . . codice avviamento postale . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . . (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(2) Coloro che abbiano superato il 40° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Cancellare il titolo che non ricorre.

(6) Elencare la documentazione, rilasciata dalle rispettive amministrazioni, atta a comprovare il servizio prestato, per almeno sei anni, presso centri elettronici dello Stato o di enti pubblici.

(7) Eventuale altra documentazione di cui alla lettera *c)* dell'art. 3.

(8) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, da un cancelliere, ovvero da un funzionario competente a ricevere la domanda; per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'E.N.P.A.L.S. è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la direzione generale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(12126)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 80, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1973, registro n. 13 Difesa, foglio n. 63, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in ser-

vizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. Mar. ord. g. s.p. De Pace Costanzo, nato il 27 marzo 1938 punti 46,25
2. Serg. magg. f. s.p. Valenza Salvatore, nato il 29 maggio 1944 » 45,05
3. Mar. capo suss. s.p. Pinto Matteo, nato il 3 luglio 1933 » 42,65
4. Mar. ord. suss. s.p. Mazzoni Giuseppe, nato il 2 febbraio 1940 » 41,40
5. Serg. magg. suss. s.p. De Risi Antonio, nato il 9 luglio 1938 » 41,30
6. Mar. ord. suss. s.p. Tomassetti Geminiano, nato il 2 gennaio 1941 » 37,50

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori del concorso di cui trattasi:

1. Mar. ord. g. s.p. De Pace Costanzo punti 46,25
2. Serg. magg. f. s.p. Valenza Salvatore » 45,05

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Mar. capo suss. s.p. Pinto Matteo . punti 42,65
2. Mar. ord. suss. s.p. Mazzoni Giuseppe . » 41,40
3. Serg. magg. suss. s.p. De Risi Antonio . » 41,30
4. Mar. ord. suss. s.p. Tomassetti Geminiano » 37,50

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1973
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 2

(12142)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 80, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;
Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1973, registro n. 13 Difesa, foglio n. 68, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;
Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. Serg. magg. s.a. s.p. Gallucci Costabile, nato il 30 aprile 1946 . punti 39,75
2. Serg. magg. s. s.p. Malcangio Saverio, nato il 27 febbraio 1939 » 38,65
3. Mar. ord. s.a. s.p. Porchia Umberto, nato il 4 giugno 1940 . . . . » 36,93

Art. 2

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Serg. magg. s.a. s.p. Gallucci Costabile . punti 39,75
2. Serg. magg. s. s.p. Malcangio Saverio . » 38,65
3. Mar. ord. s.a. s.p. Porchia Umberto . . . » 36,93

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti addì 11 *ottobre* 1973
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 6

(12145)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 80, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;
Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1973, registro n. 13 Difesa, foglio n. 66, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;
Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. Mar. capo s.a. s.p. Romano Giuseppe, nato il 6 gennaio 1933 . . . . punti 40,625
2. Mar. ord. a. s.p. Russo Francesco, nato il 3 giugno 1940 . . . . » 39,930
3. Serg. magg. g. s.p. Mauro Rocco, nato l'8 giugno 1944 . . . . » 39,600

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Mar. capo s.a. s.p. Romano Giuseppe . . punti 40,625
2. Mar. ord. a. s.p. Russo Francesco . . . . » 39,930
3. Serg. magg. g. s.p. Mauro Rocco . . . . » 39,600

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1973
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 5

(12140)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 80, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1973, registro n. 13 Difesa, foglio n. 64, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. S. ten. f. cpl. Metrangolo Cosimo, nato il 12 luglio 1947 punti 45,05
2. S. ten. a. cpl. Giuliani Roberto, nato il 20 novembre 1950 » 43,10
3. S. ten. suss. cpl. Vele Stefano, nato il 31 dicembre 1947 . » 42,95
4. S. ten. suss. cpl. Rosini Renato, nato il 28 agosto 1947 . » 41,70
5. S. ten. suss. cpl. Giannone Antonio, nato il 23 aprile 1950 . » 41,25
6. S. ten. suss. cpl. Corasaniti Salvatore, nato l'11 ottobre 1950 » 40,45
7. S. ten. f. cpl. Francescato Ivano, nato il 9 gennaio 1946 » 39,95
8. S. ten. suss. cpl. Quarta Elio, nato il 10 agosto 1949 . » 39,65
9. S. ten. amm. cpl. Pinna Antonio, nato il 27 gennaio 1950 » 38,55
10. S. ten. suss. cpl. Carnevale Francesco, nato il 19 aprile 1948 » 37,55

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) S. ten. f. cpl. Metrangolo Cosimo . punti 45,05
2) S. ten. a. cpl. Giuliani Roberto . » 43,10
3) S. ten. suss. cpl. Vele Stefano » 42,95

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) S. ten. suss. cpl. Rosini Renato . punti 41,70
2) S. ten. suss. cpl. Giannone Antonio » 41,25
3) S. ten. suss. cpl. Corasaniti Salvatore » 40,45
4) S. ten. f. cpl. Francescato Ivano . . » 39,95
5) S. ten. suss. cpl. Quarta Elio . » 39,65
6) S. ten. amm. cpl. Pinna Antonio . . » 38,55
7) S. ten. suss. cpl. Carnevale Francesco . » 37,55

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1973
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 4

(12143)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1973, n. **20.**

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel Suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *agosto* 1973)

(12000)

LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1973, n. **21.**

Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, concernente « Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **39** *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 10 gennaio 1973 n. 1, è sostituito dal seguente:

« allo scopo di favorire la migliore organizzazione delle aziende commerciali all'ingrosso e lo spostamento delle stesse dai centri cittadini e di favorire il sorgere di centri commerciali in armonia con i vigenti strumenti urbanistici, la giunta provinciale è autorizzata a concedere, con le modalità e le misure di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario e per tutta la loro durata dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con istituti di credito convenzionati, per la costruzione di fabbricati e per l'acquisto delle attrezzature fisse inerenti al funzionamento dell'azienda, nonchè per l'ampliamento di magazzini all'ingrosso esistenti ».

Art. 2.

Per la concessione del concorso ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1973, un limite di impegno di lire 25 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1984.

I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è inserito il seguente comma:

« Per prestiti di durata inferiore ai 12 anni, ma non minore a cinque anni, la misura annua del concorso provinciale di cui al comma precedente viene proporzionalmente aumentata in maniera da garantire all'avente diritto un identico beneficio finanziario complessivo ».

Art. 4.

Le domande di contributo devono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono considerate valide le domande già presentate ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, e non soddisfatte.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 25 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 agosto 1973

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1973, n. **22**.

Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge provinciale 9 gennaio 1973, n. 2, concernente « Provvidenze a favore del settore distributivo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 9 gennaio 1973, n. 2, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 20 milioni annui per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1973, per i fini di cui alla lettera *a*) dell'articolo 7 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, rispettivamente di lire 40 milioni annui per la durata di dieci anni, a partire dall'esercizio finanziario 1973, per i fini di cui alla lettera *b*) del precitato art. 7.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977 e di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1982.

Art. 2.

I limiti di spesa ammissibile di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, sono elevati rispettivamente a lire 10 milioni e lire 40 milioni.

Art. 3.

Le domande di contributo devono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerate valide le domande già presentate ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 9 gennaio 1973, n. 2, e non soddisfatte.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 60 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 22 agosto 1973

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1973, n. **23**.

Provvidenze per la ricettività alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e ristrutturazione e di ordinato sviluppo territoriale e settoriale della ricettività alberghiera può essere concesso ad imprenditori singoli o associati, che intendono eseguire:

a) opere di costruzione, ricostruzione, ammodernamento, ampliamento, trasformazione di esercizi alberghieri, nonchè la costruzione di nuove aziende di ristorante, un contributo rateale annuo costante fino al 4% per la durata di anni 10, su una spesa non superiore al 60% di quella riconosciuta ammissibile;

b) nelle zone turisticamente sottosviluppate opere di arredamento o di rinnovo di arredamento delle camere da letto, sale da pranzo, sale di soggiorno, impianti fissi e macchinario da cucina, un contributo a fondo perduto nella misura massima del 30% sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

La spesa massima complessiva ammissibile ai benefici della presente legge non può superare l'importo di lire 200 milioni. I contributi per le nuove costruzioni saranno concessi di preferenza per opere da realizzarsi in zone turisticamente meno sviluppate. Non sono ammesse le spese per l'acquisto del terreno o degli immobili da adattare ad uso alberghiero.

Le singole zone turisticamente sottosviluppate nella provincia saranno determinate con regolamento di esecuzione, previa deliberazione della giunta provinciale.

Dalle provvidenze di cui alla presente legge sono esclusi i titolari di licenza garni.

Art. 2.

L'assessorato al turismo predispone un piano delle opere da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge, sulla base delle indicazioni specificate nell'art. 1, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3.

Art. 3.

La determinazione della spesa ammissibile e della quota sulla quale viene commisurato il contributo, nonchè la concessione del contributo stesso, sono disposte con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, sentito il parere di una commissione così composta:

a) dall'assessore provinciale cui è affidata la materia del turismo, presidente;

b) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

c) da un rappresentante dell'associazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, scelto nell'ambito di una terna di nominativi;

d) da un rappresentante della federazione pro-loco della provincia di Bolzano, scelto nell'ambito di una terna di nominativi;

e) da un rappresentante dell'associazione albergatori e pubblici esercenti, scelto nell'ambito di una terna di nominativi;

f) da un tecnico di costruzioni alberghiere.

Funge da segretario un impiegato dell'amministrazione provinciale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, e resta in carica per la durata della legislatura.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Con decreto di concessione del contributo viene pure fissato il termine entro il quale devono essere ultimate le opere, termine che non potrà superare il periodo di due anni.

Art. 4.

Il contributo interessi di cui all'art. 1, lettera *a*), è corrisposto al beneficiario, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, in due semestralità con decorrenza dal 30 giu-

gno o 31 dicembre, successivo alla data del decreto di concessione del contributo medesimo. Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito, il beneficiario può cedere il contributo — nell'eguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza — all'istituto mutuante. In tal caso il contributo sarà corrisposto all'istituto di credito indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo. Il contributo continua ad essere concesso agli eredi nel caso di trasferimento dell'azienda *mortis causa* ed all'acquirente in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi a qualsiasi titolo.

Il contributo a fondo perduto viene corrisposto in un'unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere di arredamento ammesse rispettivamente all'acquisto dell'arredamento.

Art. 5.

Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 1 devono essere presentate all'assessorato al turismo entro il 30 aprile di ogni anno, corredate della seguente documentazione preliminare:

relazione tecnico-illustrativa;
progetto di massima;
preventivo sommario di spesa;
piano di finanziamento.

Nel caso di accoglimento delle domande, il richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare i seguenti atti:

copia autentica della relativa licenza di pubblica sicurezza per gli esercizi esistenti;
progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;
preventivo di spesa dettagliata, comprendente il computo metrico;
estratto tavolare e foglio di possesso.

Per le opere di arredamento o di rinnovo dell'arredamento il richiedente deve inviare unitamente alla domanda:

relazione illustrativa;
preventivo dettagliato di spesa;
piano di finanziamento;
copia autentica della licenza di pubblica sicurezza per gli esercizi esistenti.

Sul progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1, lettera *a*), deve essere sentito il parere dell'organo consultivo previsto dalla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31.

Art. 6.

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili per le stesse opere con quelle concesse da altre leggi.

Art. 7.

L'accertamento della regolare esecuzione delle opere di cui all'art. 1, lettera *a*) e *b*), è effettuato dall'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici della provincia. Qualora, in sede di verifica dei lavori eseguiti e degli acquisti di arredamento venga accertata una spesa inferiore a quella sulla base della quale il contributo è stato calcolato ed assegnato, il contributo medesimo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 8.

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero o per uso di ristorante per la durata di dieci anni decorrenti dalla data della ultimazione dei lavori. La liquidazione del contributo è subordinata all'avvenuta annotazione del vincolo a carico dell'immobile destinato ad esercizio alberghiero o, per le opere di arredamento, alla presentazione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione impegnativa di mantenimento della destinazione dell'esercizio per un quinquennio, pena la revoca delle provvidenze concesse.

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, può autorizzare con proprio decreto la cancellazione del vincolo, quando si è documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione dell'immobile; la cancellazione del vincolo è subordinata all'estinzione totale, anticipata dell'eventuale mutuo ed alla restituzione dei contributi riscossi, aumentati degli interessi legali. Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti leggi, il contributo concesso viene revocato e le somme già erogate devono essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Per il recupero dei contributi già versati si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 9.

Alle provvidenze dell'art. 1, lettera *a*), della presente legge possono essere ammesse anche le opere i cui lavori sono stati iniziati dopo il 1° luglio 1972, qualora i richiedenti abbiano presentato domanda ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 27. Inoltre, saranno ammesse le domande incluse nell'elenco sostitutivo delle opere ammissibili alle provvidenze della citata legge. Ai benefici di cui all'art. 1, lettera *b*), della presente legge possono essere ammesse quelle opere ed acquisti di arredamento effettuati dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 10.

Per i fini della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti a carico dell'esercizio finanziario 1973:

lire 350 milioni quale limite di impegno per gli scopi dell'art. 1, lettera);
lire 200 milioni quale limite di impegno per gli scopi dell'art. 1, lettera *b*).

Le annualità di lire 350 milioni a partire dal 1974 saranno iscritte nei rispettivi bilanci di previsione fino al 1982.

I fondi di cui sopra eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di lire 550 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa tabella *B* per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo, corredate della documentazione di cui all'art 5, devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 agosto 1973

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1973, n. **24.**

Concessione di contributi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle associazioni pro loco.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1958, n. 18, concernente la « Concessione di contributi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle associazioni pro loco », saranno concessi secondo le disposizioni della legge stessa, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, lettera *b*), 7 e 8 della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei contributi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle associazioni pro loco, per gli scopi indicati nell'art. 2, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18, è disposta con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, sentito il parere di una commissione composta:

a) dall'assessore provinciale cui è affidata la materia del turismo, quale presidente;

b) dal presidente dell'ente provinciale per il turismo;

c) da un rappresentante dell'associazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, scelto in una terna di nominativi;

d) da due rappresentanti della federazione pro loco, scelti in una quaterna di nominativi;

e) da un rappresentante dell'associazione albergatori e pubblici esercenti, scelto in una terna di nominativi;

f) da un rappresentante dell'unione del commercio e del turismo della provincia di Bolzano, scelto in una terna di nominativi;

g) da un rappresentante delle associazioni sportive.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato provinciale, cui è assegnata la materia del turismo.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le domande di contributo, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire all'assessorato provinciale al turismo entro il 15 marzo di ogni anno ».

Art. 5.

La dizione « amministrazione regionale » nell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18, si intende sostituita dalle parole « amministrazione provinciale ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 agosto 1973

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 25.
Impiego dei fondi destinati all'attività turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi previsti dalla legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, saranno utilizzati secodo le disposizioni della legge medesima salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

In tutte le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, le dizioni « Regione », « Giunta regionale », « Assessorato regionale », « Comitato regionale », « regionali », si intendono sostituite rispettivamente dalle parole « Provincia », « Giunta provinciale », « Assessorato provinciale », « comitato provinciale », « provinciali ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione delle attività, di cui ai punti *a*) e *c*) dell'art. 1, della legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, può essere effettuata anche attraverso l'ente provinciale per il turismo di Bolzano, che deve attenersi alle direttive impartite dall'assessorato provinciale, cui è affidata la materia del turismo.

Art. 4.

Il comitato previsto nell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, è composto:

a) dall'assessore provinciale, cui è affidata la materia del turismo, o da un suo delegato, con funzione di presidente;

b) dal presidente dell'ente provinciale per il turismo;

c) da un rappresentante dell'associazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, scelto nell'ambito di una terna di nominativi;

d) da un rappresentante della federazione delle pro loco, scelto nell'ambito di una terna di nominativi;

e) da un rappresentante dell'associazione albergatori e pubblici esercenti, scelto nell'ambito di una terna di nominativi;

f) da un rappresentante dell'unione del commercio e del turismo della provincia di Bolzano, scelto nell'ambito di una terna di nominativi;

g) da un rappresentante delle associazioni sportive;

h) dal dirigente della divisione al turismo;

i) dal direttore dell'ente provinciale per il turismo.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato provinciale, cui è affidata la materia del turismo.

La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

L'assessore competente è, inoltre, autorizzato a far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, esperti e consulenti.

Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la maggioranza dei membri.

Il comitato è nominato con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della relativa legislatura.

Art. 5.

Il comitato è l'organo di consultazione dell'assessorato provinciale che sovraintende al turismo per la materia riguardante il turismo e l'industria alberghiera.

Esso peraltro dovrà essere convocato per esprimere il proprio parere sia nei casi previsti dalle leggi provinciali, che sui piani annuali di propaganda e attività di tale settore, predisposti dall'assessorato provinciale, in relazione alle previsioni di bilancio.

Il parere del comitato provinciale per il turismo potrà anche essere richiesto per altre materie per le quali esista un particolare interesse turistico.

E' data facoltà al comitato, a suo giudizio discrezionale e per l'esame di speciali problemi, di richiedere la collaborazione di elementi di particolare specifica competenza tecnica.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 agosto 1973

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 26.

Rifinanziamento della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25: « Provvidenze per favorire la dotazione delle camere per forestieri negli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, è autorizzata nell'esercizio finanziario 1973 la spesa di lire 250 milioni.

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, sono aggiunte le seguenti parole:

« Sono pure ammessi ai benefici della presente legge gli impianti igienico-sanitari apprestati per il personale dipendente ».

Art. 3.

Il punto 5 dell'art. 5 della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Dichiarazione del sindaco del comune competente, attestante che la data dell'inizio dei lavori non è anteriore all'entrata in vigore della presente legge e copia autentica della licenza di pubblica sicurezza ».

Art. 4.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 e quelle dell'art. 9 della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, sono abrogate.

Art. 5.

Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano presentato regolare domanda in base alla legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, e la domanda stessa non sia stata soddisfatta.

Le domande di contributo devono essere presentate entro i termini di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 agosto 1973

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(12001)

LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 1973, n. 27.

Norme per la protezione della fauna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

Le norme contenute nella presente legge disciplinano, nel territorio della provincia, la protezione degli animali viventi in libertà, diradatisi o in pericolo di estinzione di cui al successivo art. 2 nonché dei loro biotopi di cui al successivo art. 7.

La presente legge integra, inoltre, i provvedimenti di tutela contenuti nel regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia) e successive modifiche, e nel decreto annuale del presidente del comitato provinciale della caccia di Bolzano (calendario venatorio), nonché rispettivamente nel regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico delle leggi sulla pesca) e successive modifiche.

Art. 2.

Elenco delle specie protette

Sono tutelate ai sensi della presente legge le specie sottoelencate:

dei mammiferi:

1) la talpa europea - talpa europea;
2) il riccio - erinaceus europaeus;
3) il moscardino - muscardinus avellenarius;
4) il quercino - eliomys quercinus;

dei rettili - serpenti:

5) la biscia d'acqua - natrix natrix;
6) la biscia tessellata - natrix tessellata;
7) il biacco - coluber viridiflavus;
8) il colubro d'Esculapio - elaphe longissima;
9) il colubro liscio - coronella austriaca;

dei rettili - lacertidi:

10) l'orbettino - anguis fragilis;
11) le lucertole, specie:
lacerta agilis; lacerta viridis; lacerta vivipara; lacerta muralis;

degli anfibi - anuri:

12) la raganella - hyla arborea;
13) il rospo - bufo bufo;
14) il rospo smeraldino - bufo viridis;
15) l'ululone dal ventre giallo - bombina variegata;
16) le rane, specie:
rana esculenta; rana temporaria;

degli anfibi - urodeli:

17) la salamandra pezzata - salamandra salamandra;
18) la salamandra nera - salmandra atra;
19) il tritone alpestre - triturus alpestris;
20) il tritone comune - triturus vulgaris;
21) il tritone crestato - triturus cristatus;

dei gasteropodi - polmonati:

22) gli elicidi, specie - helicidae species;

degli insetti:

23) la formica rossa - formica rufa;
24) la mantide religiosa - mantis religiosa;

dei crostacei:

25) il gambero - astacus astacus.

Per le specie di cui al presente elenco sono vietati la cattura e l'abbattimento, la vendita, la custodia ed ogni trattamento, come pure è vietato danneggiare ed asportare le loro crisàlidi, larve, uova, nidi, cove e dimore, inclusi i formicai di qualsiasi tipo.

Sono escluse dal divieto di cui al comma precedente le specie di elicidi che provengono da colture. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate da certificato di provenienza redatto dal produttore.

La cattura e l'abbattimento delle talpe è ammesso solo da parte dei proprietari, affittuari e usufruttuari dei fondi destinati a coltura agricola ed a giardinaggio.

L'elenco di cui al primo comma del presente articolo, quando non riguardi selvaggina protetta ai sensi del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, può essere modificato con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, sentito il parere della IV sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

Art. 3.

Provvedimenti particolari per la regolazione della consistenza delle specie

Per evitare eventuali maggiori danni alle colture agricole e per regolare la consistenza numerica delle specie, il presidente della giunta provinciale con decreto, sentita la IV sezione di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, previa deliberazione della giunta stessa, può escludere dal vincolo di tutela determinate specie di cui all'elenco del precedente art. 2, in particolari zone del territorio e per periodi di tempo da stabilirsi.

Per una maggiore tutela di determinate specie di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, nonché in relazione alle caratteristiche di particolare vincolo paesaggistico ed ambientale del territorio, il presidente della giunta provinciale con decreto, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il comitato provinciale della caccia di cui all'art. 23 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in delimitate zone e per periodi di tempo da stabilirsi.

Quando le proposte interessino specie da tutelare nell'ambito dei settori di territorio di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, le medesime possono venire avviate dall'ufficio tutela risorse naturali della provincia. In tal caso l'assessore provinciale alla tutela dell'ambiente partecipa con diritto a voto alle riunioni del comitato provinciale della caccia.

Art. 4.

Autorizzazioni per scopi didattici e scientifici

L'assessore provinciale competente, sentita la IV sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, può autorizzare la cattura e l'abbattimento di specie di animali di cui all'elenco del precedente art. 2, per scopi scientifici e didattici.

La richiesta di autorizzazione va redatta in carta da bollo ed indirizzata all'ufficio tutela risorse naturali della provincia autonoma; essa deve specificare lo scopo della cattura o dell'abbattimento ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione è personale, deve indicare la durata del permesso, la località della cattura o dell'abbattimento, nonché la quantità e la qualità delle specie degli animali dei quali sono consentiti la cattura e l'abbattimento.

Art. 5.

Divieti particolari

E' vietato nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno bruciare i cespuglieti ed il manto vegetale dei prati e dei pascoli, dei terreni incolti e di quelli improduttivi, nonché delle scarpate dei binari ferroviari, degli argini dei corsi di acqua e delle strade.

Lo sfalcio dei canneti e dei cariceti è permesso nel periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 6.

Biotopi

Sono considerati biotopi ai sensi della presente legge e come tali protetti le fonti di alimentazione ed i posti di nidificazione, di cova e dimora, come stagni, paludi, torbiere, cariceti, praterie torbose, siepi e cespuglieti e le formazioni arboree spontanee campestri e ripali (Auen-Wald) compresi nella stessa delimitazione territoriale.

La IV sezione, di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, individua e delimita territorialmente i biotopi che devono essere assoggettati a tutela specifica.

La delimitazione della IV sezione ha valore di proposta di imposizione del vincolo e viene pubblicata all'albo del comune nel cui territorio è ubicato il biotopo da tutelare ed altra copia con planimetria, in scala 1:2.880, viene depositata per un mese presso i competenti uffici comunali, ove chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Nello stesso termine chiunque ha interesse può presentare osservazioni alla giunta provinciale, depositandole presso la segreteria del comune.

Entro 30 giorni dal termine della pubblicazione la delibera della IV sezione con gli allegati e le osservazioni presentate, viene trasmessa a cura del sindaco con il parere e le proposte del consiglio comunale alla giunta provinciale, che decide in via definitiva, sentito il parere del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

Art. 7.

Caratteristiche del vincolo del biotopo

Il vincolo del biotopo, secondo le norme della presente legge, comporta per il proprietario, l'affittuario o l'usufruttuario l'obbligo di conservare i settori del territorio assoggettato al vincolo, in modo da non alterare i caratteri per i quali è stato sottoposto a tutela.

E' particolarmente vietato:

1) qualsiasi modifica o alterazione degli elementi che compongono il biotopo di cui al primo comma dell'art. 6;

2) effettuare costruzioni di qualunque tipo, anche di carattere precario;

3) depositare rifiuti o materiale di qualsiasi genere ed operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica e prosciugamento del terreno.

Il vincolo di biotopo viene a cessare quando il settore di territorio da esso interessato acquisisca destinazione residenziale o produttiva in un piano urbanistico approvato o una diversa prescrizione ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

Art. 8.

Decreto di vincolo e sua notificazione

Il vincolo del biotopo viene dichiarato con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, da pubblicarsi con la planimetria nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Il decreto del presidente della giunta provinciale deve essere anche notificato in via amministrativa al proprietario dell'area vincolata quale biotopo.

Il decreto del vincolo ha efficacia nei confronti di ogni proprietario, affittuario o usufruttuario.

Quando per l'elevato numero di proprietari la notifica individuale risulti difficile, il presidente della giunta provinciale procede per mezzo di pubblica affissione per la durata di 30 giorni all'albo del comune nel cui territorio è ubicato il biotopo da tutelare.

Art. 9.

Esproprio delle zone assoggettate al vincolo del biotopo

La provincia autonoma ha facoltà di espropriare le aree assoggettate al vincolo di biotopo, qualora, a giudizio della giunta provinciale, non possa essere altrimenti garantita la conservazione del biotopo.

L'indennizzo è determinato ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 15.

Qualora le aree non vengano espropriate, ai sensi dei precedenti commi, nel caso che, a seguito dell'imposizione del vincolo del biotopo, la normale utilizzazione agricola e forestale delle aree medesime non sia resa possibile, al proprietario o all'usufruttuario del suolo è dovuto un indennizzo, determinato dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, sentito il proprietario o usufruttuario stesso.

Art. 10.

Sanzioni amministrative per le trasgressioni alle norme per la protezione della fauna

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 2, riguardanti il divieto di catturare, abbattere, vendere, custodire e trattare le specie elencate nell'articolo medesimo e di danneggiare ed asportare le loro crisalidi, larve, uova, nidi, cove e dimore inclusi i formicai di qualsiasi tipo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 100.000;

b) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 3, riguardanti la limitazione o il divieto dell'esercizio venatorio determinato con decreto del presidente della giunta provinciale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 400.000;

c) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, riguardanti trasgressioni all'autorizzazione concessa per la cattura e l'abbattimento di specie per scopi didattici e scientifici, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 100.000;

d) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al precedente art. 5, riguardanti il divieto di bruciare i cespuglieti ed i manti vegetali, nonché lo sfalcio, nei tempi stabiliti, dei canneti e dei cariceti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 200.000;

e) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al precedente art. 7, riguardanti le alterazioni alle caratteristiche del biotopo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 11.

Incaricati all'accertamento delle infrazioni

Agli effetti dell'accertamento delle infrazioni, sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del presidente della giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e gli agenti giurati designati da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della giunta provinciale.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1952.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è soggetto alla confisca delle specie di animali.

La violazione è presunta quando, a formale intimazione, sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto. Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui attività, direzione e vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona investita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Art. 12.

Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, per le quali il precedente art. 11 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, sono descritte in apposito verbale.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante all'ufficio tutela risorse naturali.

Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al responsabile della violazione o, in caso di sua assenza, a chi lo sostituisce o lo rappresenta e, in caso di rifiuto a riceverla, il verbalizzante trasmetterà anche tale copia all'ufficio tutela risorse naturali.

L'ufficio tutela risorse naturali determina la somma dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al responsabile con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, cui è allegata la copia del verbale non potuta consegnare all'atto della sua compilazione.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni, mediante versamento al tesoriere della provincia della somma indicata nella comunicazione.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'ufficio tutela risorse naturali, sentito il responsabile, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale è stata determinata la somma dovuta, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro 30 giorni dalla notificazione la somma dovuta, maggiorata del 10 per cento.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa, entro il termine prefisso per il pagamento, lo interessato può ricorrere dinnanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Le somme riscosse saranno introitate nel bilancio della provincia.

Art. 13.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua massima di lire 20 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1974.

Alla copertura dell'onere di lire 20 milioni si provvede con una quota della maggiorazione del 10%, a partire dal 1° gennaio 1974, delle assegnazioni statali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 14.

Disposizioni finali

Il terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12, è modificato come segue:

« Con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, la raccolta può venire ulteriormente limitata o vietata in quei settori del territorio nei quali, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e della IV sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco ».

Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, è modificato come segue:

« L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, sentito il parere della IV sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, numero 6 ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. **28.**

Risoluzione delle controversie in materia di spedalità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della giunta provinciale esercita le attribuzioni conferite ai prefetti dell'art. 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, modificato dall'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, concernenti la risoluzione delle controversie sorte tra co-

muni, enti ospedalieri, istituti mutualistici ed assicurativi, consorzi provinciali antitubercolari e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso o di assistenza, rese obbligatorie da disposizioni di legge o di statuto (comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro, a norma del regio decreto-legge 10 novembre 1889, n. 6535, e successive modifiche).

Art. 2.

Il presidente della giunta provinciale provvede con decisione definitiva, su proposta dell'assessore competente per l'assistenza e beneficenza pubblica, sentito il parere di una commissione composta:

a) dal medico provinciale o da altro medico scelto fra gli appartenenti ai ruoli provinciali o i membri del comitato provinciale di sanità;

b) da un funzionario della carriera direttiva, appartenente alla ripartizione dell'assistenza sociale;

c) da un funzionario della carriera direttiva, appartenente alla ripartizione degli enti locali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario provinciale della carriera direttiva, designato dalla giunta provinciale

Art. 3.

La commissione di cui al precedente articolo è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, e deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel consiglio provinciale.

Ai componenti la commissione ed al segretario spetta il compenso stabilito dalla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 agosto 1973

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 29.

Finanziamento dell'elaborazione di un piano di processi formativi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando quanto disposto con legge provinciale 29 novembre 1971, n. 15, sui compiti dei servizi della programmazione economica, studi e statistica e del servizio piano di coordinamento territoriale, la giunta provinciale è autorizzata a far elaborare un piano di processi formativi, incaricandone esperti ed istituti nazionali od esteri.

Art. 2.

Per i fini della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

lire 35 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973;
lire 35 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al precedente comma eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 35 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 agosto 1973

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 30.

Concessione di prestiti agevolati di conduzione a favore degli imprenditori agricoltori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia è autorizzata a concedere contributi alle cooperative agricole ed agli imprenditori agricoli associati o singoli, al fine di abbassare al 3% il tasso di interesse dei prestiti di conduzione, assunti presso gli istituti e gli enti esercenti il credito, per scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 2.

Le modalità di erogazione dei prestiti agevolati di cui allo articolo precedente ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito sono regolati da apposita convenzione.

Nella convenzione dovrà stabilirsi:

che i prestiti sono accordati con preferenza alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché ai coltivatori diretti, associati o singoli;

che il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore non deve essere superiore a quello fissato con decreto ministeriale, previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo provinciale deve corrispondere alla differenza tra il suddetto tasso ed il 3% a carico del beneficiario.

Art. 3.

Ai fini del controllo preventivo, gli istituti e gli enti convenzionati devono inviare all'assessorato provinciale per l'agricoltura, ad istruttoria ultimata, un elenco in duplice copia delle domande di prestito presentate con l'indicazione del relativo esito.

La concessione del prestito agevolato è subordinata al parere favorevole del predetto assessorato.

Art. 4.

Alla liquidazione del contributo, nei limiti delle assegnazioni disposte con deliberazione della giunta provinciale a favore di ciascun istituto od ente convenzionato, si provvede con decreto dell'assessore provinciale al quale è assegnata la materia della agricoltura, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto o ente medesimo, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità indicate nella convenzione di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1973 la spesa di lire 125 milioni.

Per gli anni successivi lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di cui al precedente comma.

Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario sono conservate fra i residui passivi per gli esercizi successivi.

All'onere di lire 125 milioni di cui al primo comma del presente articolo si provvede per l'anno in corso mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 del bilancio provinciale del corrente esercizio.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 agosto 1973

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. **31.**

Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza boschiva nell'ambito della provincia di Bolzano, è espletato, in considerazione dell'interesse generale, dall'amministrazione provinciale.

In relazione all'estensione ed alle caratteristiche delle zone boschive, la provincia è autorizzata a delimitare apposite circoscrizioni territoriali di sorveglianza, che sono costituite con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 2.

In attesa dell'assunzione di personale specializzato proprio, l'amministrazione provinciale può servirsi per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva dei custodi forestali comunali e di quelli in servizio presso le amministrazioni separate dei beni usi civici.

A tale scopo viene stipulata, per la regolamentazione dei rapporti reciproci, una convenzione tra provincia e comune, rispettivamente amministrazione separata dei beni usi civici.

Questa convenzione ha essenzialmente per contenuto:

a) la messa a disposizione del relativo personale, a tutti gli effetti connessi con lo svolgimento del servizio e delle mansioni, all'ispettorato distrettuale delle foreste competente;

b) l'assunzione a carico della provincia di tutti gli oneri finanziari connessi.

Essa, inoltre, può prevedere l'anticipo all'ente di provenienza della spesa presumibile per l'anno solare nella misura massima dell'80 %, salvo conguaglio al momento della presentazione da parte del comune ovvero dell'amministrazione separata dei beni usi civici della documentazione concernente le spese sostenute.

Art. 3.

La convenzione ha la durata di un anno coincidente, a decorrere dal 1° gennaio 1973, con l'anno finanziario e si rinnova tacitamente di anno in anno fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del relativo personale, ovvero fino alla risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con l'ente di provenienza.

Le due parti possono impedire il rinnovo della convenzione con disdetta scritta da notificare all'altra parte tre mesi prima della scadenza annuale.

Art. 4.

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua stimata in lire 300 milioni a partire dal 1° gennaio 1973.

Nel bilancio provinciale per l'anno 1973 e successivi saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.

Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni per l'anno in corso si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 2480 del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale della regione ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 agosto 1973

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(12002)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.